

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 2, voce *Piovego*, pagg. 439 -442.

PIOVEGO (*Magistrato*) Nei tempi più remoti della repubblica, e dei quali non si può fissare la precisa epoca, a motivo della perdita dell'antico capitolare prodotta dagli incendi, fu istituito un magistrato vindice delle usure, e dei contratti lesivi, col titolo *Judices Publicorum*, che in seguito col corrotto vernacolo si cambiò in quello di *Piovego*. Un tal nome derivò forse dalle materie ad esso assoggettate, perchè riguardanti il pubblico bene. Questo è infatti uno dei magistrati più antichi e più importanti, sì per la sua istituzione, che per l'autorità e facoltà amplissima, che gli è stata con più leggi demandata dal Maggior Consiglio, e con replicati giudizi in ogni tempo preservata. Esso viene anco denominato *dal meno*; V. *Stat. Ven. lib. 6. cap. 67. l. 1329.*

Quantunque venga asserito risalire la sua istituzione all'anno 1280, ella fu certamente molto anteriore, ritrovandosi alcune leggi di epoca anteriore. V. *Capitol. M. C. l. 1215, 16 Ottobre.*

Fu istituito nei primi tempi della repubblica, a preservazione delle pubbliche ragioni, onde non venissero intaccate da privati, colle fabbriche, che andavansi facendo nelle isole tutte di questa città, e dogade; in seguito poi gli furono addossate altre mansioni.

Risiedeva nei tempi andati anche in Rialto, dove teneva l'ufficio, e giudicava, ma da quasi un secolo quell'ufficio è abbandonato. Ritiene però il nome in tutti gli atti, e sentenze che fa, *di Giudice del Piovego di S. Marco, e Rialto.*

Procede come solo giudice competente contro tutti i contratti, scritti, lettere di cambio, ed altre carte che vengon denominate lettere di cambio ma che in realtà non lo sono, scritture private, accordi, mercati, cambii, affittanze, vitalizii ecc. che contengono lesione, fenore, usura, o illeciti patti, e ciò non solo in Venezia, ma anche contro quelle illecite convenzioni, che venissero fatte in altre parti dello stato di terra e di mare; V. *Stat. Ven. l. 1328, 11 Sett., Capit. l. 1215; Dec. Sen. 1357, 10 Settem. 1499, 21 Gen.; 1528, 18 Sett.; e Stat. Correz. Trevis. l. 1553, 5 Nov.; Correz. Eriz. l. 1640, 12 Marzo.*

Giudica anche con autorità amplissima sommariamente nelle materie di usura, quando siano di poca somma, atteso l'arbitrio concessogli in ciò di far quanto credesse giusto; *V. Stat. Ven. Cons. ex Auct.* 11, l. 1328. *Sett.*, e *Capit. Decreto Sen.*, che conferma la legge stessa per detto magistrato.

Procede anche criminalmente, ed *ex officio*, contro i querelati, e gli usuraj con rito proprio, sopra querele, istanze, o denuncie secrete, col far perder ad essi il capitale e prò, ed infligger loro pena pecuniaria, e di bando; *Stat. Ven. l.* 1254, 10 *Giugno*; *Capit.* 1290, 16 *Mag.*; 1314, 11 *Mag.*; 1323, 28 *Mag.*; 1328, 11 *Sett.*; 1357, 18 *Sett.*; *Terminaz.* 1411, 27 *Sett.*; 1499, 21 *Gen.*; 1525, 10 *Gen.*

Avoca a se, come giudice misto e criminale, gli atti tutti seguiti presso altri magistrati prima di ricorrere al medesimo: li sospende, giudica le controversie in ordine, e tuttociò che può aver relazione colla materia soggetta, nè possono le parti ricorrere per alcun atto o suffragio ad altro giudice, salvo che all'avogaria, nei casi di disordine, o ai conservatori delle leggi, per l'esecuzione di quelle disposizioni che sono ai medesimi precisamente raccomandate.

Le materie a detto magistrato spettanti dei contratti lesivi, ed usuratizii, quantunque fossero di loro natura peculiari di altri magistrati, non possono altrove essere mai portate e giudicate, nemmeno per via di delegazione, come è dimostrato dalle leggi istitutive particolari del medesimo, e dalla molteplicità dei giudizi a suo favore seguiti in Serenissima Signoria, ed ai consigli di XL, a fronte di moltissimi reggimenti e magistrati, e particolarmente degli avogadori, dei conservatori delle leggi, dei consoli, sopra-consoli, formento a Rialto, signori di notte al criminal, sopra monasterii, giustizia nuova, sal, cinque savii alla mercanzia, beni inculti, proprio, petizion ecc.

Seguito che sia il taglio dei contratti lesivi ed usuratizii in via mista querelati, il detto magistrato è giudice civile nella liquidazione dei medesimi, e si procede per via di domanda, o estesa, e così pure in via esecutiva.

Quando però fosse nata sentenza in merito *partibus auditis*, sotto altro giudice civile di prima istanza, che avesse deciso con piena cognizione della materia il taglio, o laudo di alcuna carta, o contratto; e così anco di carte arbitrarie, o compromissarie, che fossero però fatte col-

l'osservanza puntuale delle leggi, esse non si possono più querelare per capo di usura o di lesione al detto magistrato; V. *Stat. Ven. Correz. Erizzo l. 1655, 19 Settembre*, ad intelligenza della qual legge nacquerò replicati giudizi, che distinsero la spedizione assente dalla sentenza *partibus auditis*, e la sentenza in ordine, e da quella in merito, e spiegaronò altri punti, che per il senso letterale di essa legge sembrar potessero equivoci.

Quantunque detto magistrato non sia nel numero delle corti, nè soggetto a ferie, ad ogni modo le cause devono essere introdotte dagli avvocati ordinarii, come nelle corti, *l. 1731, 2 Settembre*.

Le sentenze di detto magistrato si appellano all' auditor vecchio, ma quelle criminali di condanne in materia di usura non possono venir appellate, se prima non venga assicurata la sentenza al detto magistrato, col deposito delle condanne e pene in essa contenute; V. *Capit. l. 1528, 18 Settembre*, e varii giudizi in tal proposito seguiti.

È devoluta e rimessa a detto magistrato la cognizione e la giurisdizione, anche per via di denunzie secrete, ed inquisizione *ex officio*, sopra le alienazioni, vendite, disposizioni, o altri trattati che in qualsivoglia modo e sotto qualunque pretesto, niuno eccettato, si facessero da cadauno di tutti gli ordini della cancelleria ducale, di provvisioni concesse dal Senato, e dalla cassa del Consiglio di X, a meno che non fosse il contratto con licenza permesso; V. *Capit. Decreto Senato 1632, 24 Agosto, e 13 Dec. in Cons. di X*.

Giudica in oltre esclusivamente tutte le controversie da lire dieci in giù, eccettuate quelle della corte del procurator, quelle per affitti di case, per noli, e differenze ai navigli, le quali sono commesse al forestier, e quelle sopra debiti contratti per carte; V. *Stat. Ven. lib. 6. cap. 67, l. 1329*.

La seconda classe delle cose devolute al magistrato del Piovego fu la vigilanza nel riacquisto e conservazione delle pubbliche ragioni entro il Dogado, sopra le terre, acque, paludi, possessioni ecc., e ciò derivò dalle leggi del Maggior Consiglio 1305, 10 *Gennajo*, e del Senato 1421, 22 *Novembre*, e 1447, 30 *Giugno*, con autorità di confiscazione, che fu in molte occasioni esercitata.

Finalmente venne a questo magistrato affidata la custodia e preservazione delle pubbliche strade della città e dogado, onde non siano occupate ed usurpate dai privati edifizii, nè quanto al fondo, nè quanto

all'aria; ciò fu stabilito con molte leggi, le più antiche delle quali sono quelle dell'anno 1298, 30 *Gen.*, dell'anno 1334, 11 *Dec.* ed altre; diritto che venne con replicati giudizi mantenuuto e conservato a questa magistratura, a fronte di altri ufficii, e specialmente di quello del Cattaver per le fabbriche degli Ebrei, e di quello dei provveditori di comune; V. *Senten. Sereniss. Signoria* 1483, 8 *Aprile*; 1487, 30 *Gennaio*, e 1586, 18 *Maggio*.

Quindi s'istituì un perito ordinario pubblico ministro in esso magistrato, e furono eletti due soprastanti alle pubbliche fabbriche, non potendo i muratori e falegnami innalzare alcuna fabbrica, o fare asportati, senza il previo permesso dello stesso magistrato; V. *Proclama* 1772, 22 *Decembre*.

Non possono coprire questa magistratura se non nobili, aventi il titolo ossia la potenza di essere del Consiglio di XL, acquistata coll'esercizio degli ufficii che per gradi portano a quei consessi, o che sono stati del corpo loro; l. 1704, 4 *Gen.*

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce *Giudici del Piovego*, pag. 95

GIUDICI DEL PIOVEGO

I Giudici del *Piovego* (corruzione di *super publicis*) esistevano già nella prima metà del secolo XIII. Ebbero varie ed estese competenze: anzitutto sorvegliavano le vie pubbliche ed i canali minori della città, i terreni, le acque e le paludi del Dogado a garanzia dei diritti dello Stato. Rilasciavano perciò agli interessati il permesso di elevare nuovi edifici. Conoscevano di tutti i contratti che contenessero patti illeciti o danneggiassero una delle parti. In materia di usura, sia di cristiani che di ebrei, avevano anche competenza criminale, e dalle loro decisioni, in questa materia, non si poteva appellare, senza aver dato garanzia della esecuzione della sentenza. Inoltre giudicavano, esclusivamente, tutte le controversie, da lire dieci in giù, con eccezione di pochi casi rimessi al Giudice del Forestier.

Non poteva essere nominato giudice del Piovego se non chi avesse tutti i requisiti per accedere al Consiglio dei Quaranta (1704).

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4, S-Z, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, *Archivio di Stato di Venezia*, pagg. 877-1148, voce *Giudici del Piovego*, pagg. 957-958.

Giudici del piovego, bb. 169 (1514-1797, con docc. in copia dal 1224 ed estratti e copie di documenti dal 982); pergg. in b. 1 (1477-1610). Inventario 1876, non sempre accurato.

Predecessori dei giudici del piovego (pubblico) furono nel corso del Duecento alcuni uffici di vario titolo e attribuzioni, più volte unificati e nuovamente divisi, competenti da un lato sulle acque pubbliche e sui collegamenti interni della città per via di acqua e di terra (*pro ripis et pro viis publicis e pro viis de canali*, 27 sett. 1224, *Liber Plegiorum*; *super canales, rivos et Piscinas*, 28 ag. 1272, maggior consiglio; *super pontibus et viis civitatis Rivoalti*), dall'altro sulla repressione dell'eresia e dell'usura intesa in senso ampio, come materie coinvolgenti i supremi interessi dello Stato (*super patarenis et usurariis*, 14 febr. 1256, doge e minor consiglio). Detti uffici furono talora ricostituiti durante il primo periodo di attività dei *super publicis (publicorum comunis)*, poi giudici del Piovego.

Questi ebbero origine grazie alle parti del maggior consiglio 7 lu. 1282 e 19 set. 1290, con funzioni giudiziarie, al fine di verificare e stabilire mediante sentenza la condizione giuridica degli specchi d'acqua, paludi e barene dell'intera laguna, a tutela delle proprietà del comune e contro pretese e usurpazioni di privati – persone, famiglie, enti ecclesiastici o civili – invitati pertanto a fornire prove documentarie o testimoniali del loro legittimo possesso almeno centenario. Con il dilatarsi delle competenze a funzioni anche amministrative, volte sempre alla salvaguardia dei diritti pubblici in campo – potremmo dire – urbanistico, spettò in seguito al magistrato il rilascio delle licenze di costruzione e di occupazione di aria e di suolo pubblico. Esso giudicava inoltre le cause per lavori abusivi; nel penale invece quelle relative a lettere di cambio false e a private scritture e contratti illeciti e iniqui sia a Venezia che nello Stato, con potere di inquisizione nei confronti di ebrei e cristiani, di veneti e forestieri. Nel civile era giudice definitivo entro cifre modeste.